Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

# Maltrattamento di animali a Venaria Reale (TO) – Un commento alle motivazioni della sentenza del Tribunale di Torino in composizione collegiale.

*A cura dell'Avv. Valentina Stefutti*

In data 15 dicembre 2006, sono state depositate le motivazioni della sentenza 25 ottobre 2006 della Quinta Sezione del Tribunale Penale di Torino in composizione collegiale, nell'ambito di un processo che, per i profili che strettamene ci riguardano, afferiva la fattispecie di cui all'art. 544-ter c.p., e su cui, negli scorsi mesi, abbiamo ampiamente riferito sulle pagine di questo sito.

Oggi, è finalmente possibile leggere le motivazioni della sentenza, in cui i giudici hanno inteso accedere integralmente alle prospettazioni della costituita parte civile.

I nostri lettori ricorderanno che prima della discussione finale, chi scrive, per conto della sua assistita, la LAV ONLUS, costituitasi parte civile, aveva depositato una memoria, ai sensi dell'art.121 c.p.p., già pubblicata su questo sito.
(http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/animali_articoli_114.pdf).

Orbene, come può facilmente evincersi tra l'articolato della sentenza e quanto riferito nella succitata memoria, il Tribunale ha inteso accogliere integralmente le tesi difensive della LAV.

E' peraltro opportuno spendere qualche breve cenno in ordine a due questioni, emerse nel corso del dibattimento, e che si sono risolte nel senso prospettato sia dall'Avv. Stefutti che dal Dott. Santoloci, ancor prima che nella depositata memoria, sulle pagine di questo sito, sin dal varo della legge 20 luglio 2004 n.189.

Ci si riferisce, in particolare, all'elemento soggettivo del reato di cui all'art.544-ter c.p. nonché della disposizione di cui all'art.19-ter delle disposizioni di attuazione del codice.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

In primis, giova ricordare che con la formulazione dell'art.544-ter c.p., il legislatore ha inteso sanzionare più gravemente, non solo sotto un profilo quantitativo ma anche sotto un profilo qualitativo, afferente la natura del reato, la fattispecie relativa al maltrattamento degli animali, che sotto la vigenza del pregresso art.727 c.p. aveva natura contravvenzionale, e che attualmente riveste al contrario natura delittuosa.

In ossequio al disposto di cui all'art.15 c.p. il legislatore del 2004 aveva previsto, al succitato art.19-ter, che "le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Precisazione peraltro pleonastica, atteso che il disposto di cui all'art.15, che prevede, come è noto, e salvo che sia altrimenti stabilito, che la legge o la disposizione di legge avente natura speciale, ancorché emanata in epoca precedente, deroghi alla legge ovvero alla disposizione di legge avente carattere generale, costituisce un principio di carattere generale. Che, non a caso, trovava piena applicazione anche in relazione all'art.727 c.p. nella sua previdente formulazione. Detto principio postula, evidentemente, che una determinata norma incriminatrice, avente carattere speciale, presenti in sé tutti gli elementi costitutivi di un'altra avente carattere generale, oltre a quelli caratteristici della specializzazione.

Cionondimeno, sotto entrambi i profili, già nei primi commenti dell'estate del 2004, la legge n.189/04 è stata oggetto di pesantissime censure, alcune delle quali, si permette di osservare come fuori segno.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Quanto all'elemento soggettivo del reato, da più parti si argomentava come la novella, lungi dall'apprestare maggiore tutela al benessere animale, si fosse risolta, sotto il profilo pratico, in uno svuotamento della stessa, essendo necessario, contrariamente al passato, al fine di giungere alla condanna del pervenuto, alla positiva sussistenza, nella condotta serbata dallo stesso, dell'elemento del dolo. Di più difficile dimostrazione rispetto all'elemento della colpa.

In disparte la considerazione, per certi versi ovvia, che questo avviene per tutti i delitti previsti dal codice, (fatta eccezione di quelli, invero numericamente assai esigui, per cui è espressamente prevista una fattispecie colposa) la Corte di Cassazion - , come può leggersi nella memoria depositata nel maggio scorso e come osservato dalla Quinta Sezione del Tribunale Penale di Torino in composizione collegiale, che nel processo che viene in essere ha inteso accedere integralmente alla tesi prospettate dalla parte civile, confortate, giova ripeterlo ancora una volta, da un orientamento giurisprudenziale a dir poco granitico - ha più volte precisato come il reato di maltrattamento di animali si configuri come reato a consumazione alternativa. Invero, laddove, in effetti, la contestazione che il reo abbia agito con crudeltà nei confronti degli animali passa dalla positiva dimostrazione della sussistenza del dolo specifico, e quindi, in buona sostanza, che il pervenuto abbia agito al fine di ottenere un profitto ulteriore – dimostrazione, in effetti, in molti casi non agevolissima – al contrario, nel caso in cui il pervenuto abbia agito "senza necessità", per configurare la fattispecie delittuosa, è sufficiente dimostrare la positiva sussistenza del dolo generico. Vale a dire la coscienza e la volontà, anche in forma omissiva, che poi è quella più frequente, non provvedere ai bisogni minimi, vitali, degli animali.
Orbene, a meno di non voler sostenere, senza un notevole sforzo di astrazione, che un adulto, affatto capace di intendere e di volere, possa non rendersi conto che non fornire il cibo e l'acqua da bere gli animali si sostanzi in una condotta che in tempi relativamente brevi conduce qualsiasi essere vivente alla morte, si comprende, come pugnacemente fatto notare dal Tribunale di Torino a pag. 17 della sentenza, come, almeno nel caso di specie, la sussistenza del dolo generico non solo fosse di semplice dimostrazione, ma fosse, addirittura, sostanzialmente in *re ipsa*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Tutto ciò premesso ed osservato, la sentenza opera un secondo, nevralgico chiarimento, in relazione alla sfera di applicabilità dell'art.19-ter delle disposizioni attuative.

Osservato come, in forza del disposto di cui all'art.51 c.p., intanto la legge n.189/04 non trova applicazione in quanto gli allevamenti siano stati preventivamente e legittimamente autorizzati – e non quindi nel caso, come quello di specie, di macelli abusivi - il Tribunale, nella sentenza in commento, ha ribadito come non sia sufficiente che l'ordinamento attribuisca allo agente un diritto, ma è necessario che ne consenta l'esercizio proprio con l'attività e le modalità che, per altri, costituirebbero reato.

Con la conseguenza, sia sul piano logico che su quello normativo, che anche nel caso in cui sia stata regolarmente acquisita l'autorizzazione all'allevamento di animali destinati alla macellazione, la condotta non può ritenersi scriminata, sotto il profilo dell'esercizio del diritto, laddove la stessa travalichi i limiti dell'autorizzazione, infliggendo agli animali sofferenze non necessarie all'espletamento dell'attività stessa (cfr. pag. 16 della sentenza). Di qui l'applicabilità, almeno in via residuale, delle disposizioni contenute nella legge n.189/04.

Valentina Stefutti

*Pubblicato il 29 gennaio 2007*

*Pubblichiamo in calce la sentenza in commento per estratto essenziale*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

N. Mod. 30
N. 6255/05 R.G. N.R.
N. 162/06 R.G.
Camp, N.
Sentenza de! 25/10/06

Depositata in Cancelleria
15/12/06

II Cancelliere

Fatta scheda il

Rilasciati n.
estratti per

# REPUBBLICA ITALIANA
# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
# SEZIONE QUINTA PENALE

Composto dai Magistrati:
Dott. W. MACCARIO……..Presidente
Dott.ssa I. STRATA…….Giudice
Dott.ssa R. LA GATTA…...……Giudice

all'udienza del 25/10/06

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro:
******, nato a Vallelunga Pratameno (CL) il 24/9/45; res. **********+

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

**IMPUTATO**

A) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 10, 14 L. 497\74, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva abusivamente:
- fucile moschetto 91\38 cai. 6,5x52 avente matr. N 6415 R. E. TERNI;
- pistola TANFOGLIO mod. P 21L match cal. 9 matr. AB 32800,

completa di caricatore;
- fucile ENFIELD S.M.L.E. CAL. 303 avente matr. 83734;
- fucile Mosin Nagant mod. 1944 avente matr. 3011630;
- fucile Lee Enfield mod. n. 5 Mk1 Jungle Carabine avente matr. CC1781 cal. 303;
- fucile Lee Enfield mod. n. 4 Mkl cal. 303 avente matr. 68L7814 Long Branch;
- fucile moschetto mod. 91 cal. 6,5x52 avente matr. XO7704 FNA Brescia con baionetta;
- fucile semiautomatico Beretta mod. WEATHERBY MARK XXII matr. 42760 cal. 22 LR con caricatore e cannocchiale;

In Venaria il 24.3.2005

B) del delitto di cui agi artt. il cpv., 648 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva la pistola TANFOGLIO mod. P 21L match cal. 9 matr. AB 32800, completa di caricatore, provento di furto in danno di SCALISE SALVATORE, denunciato il 26.4.2003; nonché un fucile ENFIELD S.M.L.E. CAL. 303 avente matr. 83734 ; un fucile Mosin Nagant mod. 1944 avente
matr. 3011630; un fucile Lee Enfield mod. n. 5 Mkl Jungle Carabine avente matr. CC1781 cal. 303; un fucile Lee Enfield mod. n. 4 Mk1 cal. 303 avente matr. 68L7814 Long Branch; un fucile moschetto mod. 91 cal. 6,5x52 avente matr. XO7704 FNA Brescia con baionetta; un fucile
semiautomatico Beretta mod. WEATHERBY MARK XXII matr. 42760 cal. 22 LR con caricatore e cannocchiale; il tutto provento di furto in danno di MOFFA MICHELE, denunciato il 12.8.2003.
Accertato in Venaria il 24.3.2005.

C) del reato di cui all'art. 81 cpv., 544 ter c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per crudeltà e comunque senza necessità , sottoponeva un cane, due asini, due galli, otto galline, 26 conigli, 7 bovini, 8 cavalli, due scrofe, tre oche, due capre a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche di ciascuno di essi, omettendo di provvedere alle necessarie cure mediche degli stessi , costringendoli in ambienti angusti privi di illuminazione naturale, e comunque promiscui sì da costringere gli asini, i cavalli e i maiali a competere fra loro per assicurarsi il cibo, imprigionando con catene lunghe 30 cm. i bovini, sì da impedire agli stessi di muoversi se non per coricarsi, non fornendo comunque a nessuno degli animali sopraindicati acqua da bere e cibo adeguato, sì da costringerli a cibarsi della carcassa di un ovino e di ossa varie bruciate.
In Venaria, fino al 24.3.2005

D) del reato di cui all'art. 697 c.p., perché deteneva abusivamente 11 cartucce cai. 9x21; 40 cartucce cal. 9 corto marca Fiocchi; 4 cartucce cl. 22 Long Rifle; 2 cartucce cl.. 12 , tutte munizioni comuni atte all'impiego.
In Venaria il 24.3.2005

…OMISSIS…

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

(… omissis…) all'argomento- che pure ha occupato notevolmente l'istruttoria dibattimentale- sulla minore o maggiore accessibilità dei luoghi da parte di estranei : detto come sopra che l'accesso era certo non agevole e rischioso, non si può escludere del tutto che potesse avvenire. Trattandosi in ogni caso di un casolare lontano dal centro abitato e certamente non difeso come una banca.

La Difesa ha poi sottolineato che il *****, pur avvertito circa dieci giorni prima dell'attività degli operanti dai vicini di casa, notificato tre giorni prima della data prevista per la presentazione al Comando, nulla faceva laddove, qualora fosse stato consapevole della presenza di tutto l'arsenale" ,per giunta di provenienza furtiva, nella sua proprietà avrebbe potuto spostarlo.
Non si può condividere nemmeno questo rilievo.
Per le medesime ragioni per cui si è sopra detto che appare assolutamente improbabile che ignoti si siano recati, per così dire," sacco in spalla" a portare le armi e le munizioni in quel sito, allo stesso modo, si ritiene che il ***** sarebbe certo stato notato da qualcuno se avesse effettuato questo trasporto,peraltro estremamente rischioso, nel caso fosse stato fermato anche solo per un'infrazione stradale.

Ne si può trascurare che il ***** era già stato raggiunto da qualche segnalazione in ordine all'allevamento ( per usare un termine eufemistico) degli animali e certamente riteneva che l'attenzione delle Autorità fosse del tutto concentrata su quell'unico tema, come in effetti era: si ricordi che il ritrovamento delle armi e munizioni fu del tutto casuale.
Del resto, indicativa dell'incuria e della noncuranza dell'imputato è la circostanza che egli pacificamente aveva allestito in quell'appezzamento un macello abusivo (recenti erano le tracce di sangue e numerosi gli attrezzi specifici ritrovati) e pure non si preoccupava di farne sparire le tracce.
Ne' si può del tutto escludere, per quanto il ***** sia apparso persona rozza e non dotata di callidi disegni criminosi, che l'imputato avesse confidato sul fatto che proprio la pacifica trascuratezza dei luoghi, il fetore insopportabile, le deiezioni nelle quali si affondava , le condizioni degli animali, di cui tra poco si parlerà, avrebbero fatto arrestare gli accertamenti a ciò che più evidente e più urgente appariva.
In ordine al capo B) .davvero poco resta da dire, atteso che pacifica è la provenienza furtiva delle armi e che il contesto nelle quali esse venivano detenute e sul quale sopra ci si è dilungati non fa che confermare la consapevolezza della provenienza illecita.
Si passa, ora ,alla disamina della responsabilità contestata al capo C). Tutti i testi sentiti a dibattimento descrivevano un quadro terribile di malnutrizione, sporcizia , infezioni di vario tipo subiti dalle sfortunate bestie possedute dal *****.
Non si torna che brevemente sui raccapriccianti particolari presi in considerazione se non per sottolinearne la insolita crudezza e la circostanza che tutti gli animali, anche quelli non destinati al macello, versavano in quelle insopportabili condizioni.

Quest'ultimo rilievo non deve certamente essere frainteso nel senso che, per gli animali destinati al macello, qualsiasi crudeltà sia esperibile ma è inteso a rispondere ad un'osservazione difensiva secondo la quale tutti gli animali da allevamento , specie quelli a stabulazione fissa, sono per lo più detenuti alla stessa maniera.
Opportunamente, la P.C. ha ricordato alcuni dei diritti riconosciuti agli animali non da persone dotate di particolare sensibilità, come pure si è detto, ma da normative in materia di cui la recente formulazione dell'art. 544 ter c.p. è espressione,
Non ci si dilunga sull'aspetto oggettivo della fattispecie di cui alle testimonianze compiutamente riassunte sopra, se non per affermare che esso pare del tutto integrato nel caso in esame e che per " lesione" non sì richiede la lesione fisica dell'animale ( che pure in alcuni casi in oggetto
era presente), " essendo sufficiente una sofferenza, In quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire dolore" ( Cass. pen. 3/12/03 n. 46291).
Necessita , invece, di un'attenzione particolare l'elemento soggettivo richiesto dal delitto in esame .
L'art. 544 ter c.p. prevede il dolo specifico quando commesso con crudeltà mentre è sufficiente il dolo generico quando commesso " senza necessità".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Poiché nel caso in esame, pur confinando nel comune sentire la mancanza di necessità con la crudeltà, occorre rimanere ancorati al dato normativo della mancanza di necessità che- sola- si può ascrivere al *****, non vi è dubbio che l'elemento soggettivo richiesto è quello della coscienza e volontà.
Orbene, davvero non bisogna spendere molte parole per affermare che il prevenuto non poteva non rendersi conto delle condizioni aberranti in cui tutta l'area di sua proprietà era tenuta, della sofferenza inflitta ai suoi animali che presentavano evidenti infezioni, segni di denutrizione,
sporcizia indecorosa per non dire allarmante.
Ne' pare dubbio che la condotta prevista dal legislatore possa essere, come nel caso di specie, omissiva .
Così provata la penale responsabilità del **** per tutti i reati a lui ascritti, si può passare alla commisurazione delle pene. L'imputato non merita la concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la sua pervicace negazione dei fatti, l'ostinato silenzio che ha impedito di approfondire le indagini.per esempio, sull'autore dei furti delle armi nonché, in ordine al reato sub C), per la determinazione con cui, da tempo, come detto dai veterinari, infliggeva ai suoi animali la sofferenza di cui sopra si è parlato.
I reati sub A), B) e D) sono uniti dal vincolo della continuazione , essendo unico il disegno criminoso: più grave è il reato sub B).
Pertanto, equa appare la pena base di anni due e mesi quattro di reclusione ( già calcolata la continuazione interna) ed € 800 di multa, aumentata per il reato di cui al capo A) alla pena di anni due e mesi 11 di reclusione ed € 1500 di multa, aumentata per il capo D) alla pena di anni tre di reclusione ed € 1600 di multa.
Quanto al capo C), equa appare la pena base di mesi sei di reclusione, aumentata ex at, 81 cpv c.p. a mesi otto di reclusione.
In osservanza dell'art. 1 della L. 241/06, devono essere dichiarati condonati anni tre di reclusione e l'intera pena pecuniaria. Le armi in sequestro dovranno essere confiscate e versate alla competente Direzione di artiglieria.

Quanto alle richieste della P.C., si deve considerare che per il mantenimento degli animali presi in carico dalla LAV sono già state liquidate le spese relative alla gestione e cura degli stessi.
Residua, quindi, essenzialmente il danno morale causato dall'ente costituito che pare equo liquidare in € 10.000,00.
Quanto alle spese processuali sostenute dalla P.C., corretto appare il prospetto indicato e, quindi, si liquidano € 4000,00 oltre IVA e CPA

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 533 e 535 cpp,
dichiara ****** responsabile dei reati a lui ascritti, unificati i reati di cui ai capi A), B) e D) dal vincolo della continuazione e.in ordine al reato continuato, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione ed € 1600,00 di multa e, in ordine al reato di cui al capo C), alla pena di mesi otto di reclusione e ,così complessivamente, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed € 1600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'ari. 1 L. 241/06,
dichiara condonati anni tre di reclusione ed € 1600,00 di multa della pena sopra inflitta.
Visto l'art. 6 L 152/75,
ordina la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro e la loro trasmissione alla competente Direzione di Artiglieria.
Visto l'art. 19 quater disp. coord. e trans c.p.,
ordina la confisca degli animali già in affidamento alla LAV, Delegazione provinciale di Torino, confermando tale affidamento.
Condanna l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla Parte Civile costituita che liquida in € 10.000,00.
Condanna altresì l'imputato al pagamento alla parte civile delle spese di giudizio che si liquidano in € 4000,00 oltre IVA e CPA. Indica in gg. 60 il termine per il deposito della sentenza.

Torino, il 25/10/06.

Il Giudice estensore Il Presidente

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248